

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: LIUZZI)

Roma, 19 luglio 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (COM(2016) 400)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,
considerato che:

- la proposta di decisione è diretta a modificare la decisione 445/2014/UE, relativa alle "Capitali europee della Cultura", al fine di consentire alle città dei Paesi EFTA/SEE di candidarsi a tale titolo;

- l'azione "Capitali europee della cultura" è disciplinata dalla decisione n. 445/2014/UE per gli anni dal 2020 al 2033. L'allegato alla decisione contiene un calendario che precisa in quale anno ciascuno Stato membro ha diritto di ospitare l'azione (due Stati membri ogni anno). Il concorso per l'attribuzione del titolo di Capitale europea della cultura inizia sei anni prima dell'anno del titolo con la pubblicazione, da parte delle autorità nazionali competenti, degli inviti a presentare candidature;

- rispetto alla precedente decisione n. 1622/2006/CE, la decisione n. 445/2014/UE estende l'azione ai Paesi candidati e ai potenziali candidati all'adesione all'UE purché, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature, partecipino al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura. Di conseguenza, ogni tre anni a decorrere dal 2021 (ossia nel 2021, 2024, 2027, 2030 e 2033), il titolo può essere attribuito a città dei Paesi candidati o potenziali candidati;

- la decisione n. 445/2014/UE non contempla i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("Paesi EFTA/SEE") (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);

rilevato che, al fine di rafforzare i legami culturali tra l'Unione europea e i Paesi EFTA/SEE, la proposta di decisione in esame si prefigge l'obiettivo di modificare la decisione n. 445/2014/UE, per consentire alle città dei Paesi EFTA/SEE che partecipano al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura di candidarsi al titolo di Capitale europea della cultura,

Al Presidente
della 7^a Commissione permanente
S E D E

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- la base giuridica è costituita dall'articolo 167, paragrafo 3, del TFUE, ai sensi del quale "l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura".

Al riguardo, si rileva che la base giuridica è corrispondente a quella utilizzata per l'adozione della precedente decisione n. 445/2014/UE e, pertanto, la scelta è pienamente da condividere;

- il documento in esame è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto la decisione n. 445/2014/UE è un atto giuridico dell'Unione e può quindi essere modificata solo da un atto giuridico equivalente. Gli Stati membri non possono agire individualmente.

Sono quindi rispettati i parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto, rilevanti ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà;

- nel merito, si ritiene che il rafforzamento dei collegamenti con i Paesi EFTA/SEE, oltre a quello con i Paesi candidati e potenziali candidati, sia un obiettivo strategico dell'Unione, di cui l'atto in titolo costituisce coerente attuazione;

- si ritiene inoltre opportuno estendere l'azione sulle Capitali della cultura, anche ai cosiddetti microstati d'Europa.

Pietro Liuzzi